



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 23 del 2018

Oggetto: **ORDINANZA ARCHIVIAZIONE VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**
In riferimento al Verbale P.V. n.° 6A/RG/17 del 16.06.2017 – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Servizio Sanità Animale - Distretto di Ragusa, previo **annullamento in autotutela della Ordinanza Ingiunzione n.° 15/2018**

Il Commissario

Vista la Ordinanza Ingiunzione n.° 15/2018 del 6 marzo 2018 il cui contenuto viene qui di seguito riportato in carattere più piccolo:

“Visto il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo P.V. n.° 6A/RG/17 del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Servizio Sanità Animale - Distretto di Ragusa redatto il 16.06.2017, ore 09.00, dalla d.ssa Marcella Ignaccolo, Veterinario Dirigente, dipendente della ASP di Ragusa – Uff. di Polizia Giudiziaria, a carico del Sig. **OCCHIPINTI ROSARIO**, nato a RAGUSA il 27.08.1971, ivi residente in C/da Camemi (CF: CCH RSR 71M27 H163P), titolare dell'allevamento bovino sito in C/da Camemi, tenere di Ragusa, codice aziendale IT009RG680, sito C/da Camemi, tenere di Ragusa, in riferimento ai fatti accertati nella ispezione del 12.06.2017 ore 07:30 circa, in seguito ad un controllo per risanamento e controllo anagrafe effettuato presso l'allevamento anzidetto congiuntamente con il Dott. Giorgio Lo Magno, Veterinario Specialista Ambulatoriale;

Accertato in sede di ispezione (cfr. Verbale del 12.6.2017 di controllo ufficiale Risanamento Anagrafe) presso l'allevamento detto, la presenza di n.° 6 capi bovini provenienti dagli allevamenti di proprietà della Sig.ra Guardiano Ester, di cui uno identificato con marca auricolare IT088990390967 dall'allevamento Cod. Az. IT009RG810 e n.° 5 identificati con m.a. IT088990219708, IT088990364624, IT088990364625, IT088990364626, IT088990364629 dall'allevamento Cod. Az. IT009RG879, **senza che fossero caricati nella BDN;**

Visto il verbale del 12.6.2017 ove il Sig. Occhipinti dichiara che i 6 bovini sono di proprietà della Sig.ra Guardiano Ester e sono stati introdotti in data 22.02.2017;

Atteso, quindi, che a carico del suddetto Sig. **OCCHIPINTI ROSARIO**, sopra generalizzato, è stata rilevata la violazione amministrativa prevista dall'art. 3, comma 8, del D. Lgs. N.° 58/2004 che così recita: “Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di comunicare all'autorità competente entro sette giorni tutti i movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, secondo le modalità indicate nell'articolo 7, comma 18, decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e dell'articolo 7, commi 10 e 11, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni capo”;

Considerato che per tale violazione, correttamente nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.200,00 (pari al doppio del minimo della sanzione prevista € 200,00 X n.° 6 capi bovini), da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato il 27.6.2017 a mezzo del servizio postale a mani della Sig.ra Carmemolla Gisella, moglie convivente, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di €. 1.200,00, (come sopra calcolata) ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Che nel termine concesso il Sig. Occhipinti riteneva di proporre scritti difensivi;

Visti gli scritti difensivi presentati dal Sig. Occhipinti Rosario, al Direttore Generale, quale Autorità Competente, ed acquisiti al protocollo Generale della ASP di Ragusa al prof. n° E – 0022296 del 18.07.2017 entro il termine di 30 giorni di cui all'art. 18 della L. 689/81 con i quali il ricorrente si è avvalso della facoltà di essere sentito;

Visto il rapporto ex art. 17 della Legge 689/81 a firma congiunta dell'accertatore UPG D.ssa Marcella Ignaccolo del Distretto di Ragusa e del T.d.P. coordinatore Dott. Salvatore Salonia, con prot. n° 5960/17/ASPRG/Vet.Rg del 11.11.2017;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visto il verbale del 13.2.2018 di audizione del Sig. Occhipinti Rosario a seguito di convocazione con nota prot. 373 AAGG del 6.2.2018;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. Occhipinti Rosario, per le seguenti motivazioni:

il fatto contestato, cioè aver introdotto n.° 6 bovini nel proprio allevamento provenienti da altro allevamento è accertato ed è confermato dallo stesso ricorrente nel verbale del 12 giugno 2017 ove dichiara essere stati introdotti in data 22.2.2017 (quindi circa 4 mesi prima!). E' stata altresì accertata dall'interrogazione della Banca Dati Nazionale effettuata il 13 giugno che tutti i sei bovini erano di proprietà della ditta Guardiano Ester e specificatamente si evidenziava che il bovino IT088990390967 era nato in stalla il 4.3.2017 nell'allevamento Cod. Az. IT009RG810 sempre di Guardiano Ester ma allevamento con divieto di movimentazione giusta ordinanza del Sindaco di Ragusa n.° 171 del 02.03. 2015 perché infetto da brucellosi.

Da tale verifica in BDN, si è accertato, altresì, che in data 22.2.2017 era stato emesso il mod. 4 n.° IT009RG879201700003, inerente la movimentazione di n.° 28 capi bovini dall'allevamento Cod. Az. IT009RG879 della ditta Guardiano, ma nessuno dei 6 bovini, oggetto della contestazione in esame, risultava essere stato comunicato per la registrazione nella BDN (Banca Dati Nazionale).

Si ricorda l'importanza di tale registrazione per la corretta gestione dell'Anagrafe nazionale bovina ai fini della identificazione e registrazione degli animali della specie bovina con l'obiettivo principale la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico (costituzione e funzionalità della rete di epidemiosorveglianza).

Essa, infatti, oltre a salvaguardare la salute del patrimonio zootecnico con una completa tracciabilità dell'animale e un'etichettatura del prodotto, rappresenta una fonte di informazioni per il consumatore.

Nella Banca Dati Nazionale (BDN), accessibile via Internet da operatori e cittadini, sono registrati tutti i dati identificativi, nonché quelli relativi ai movimenti sul territorio nazionale, dei capi bovini e bufalini.

Il Servizio veterinario delle ASL certifica l'iscrizione nella BDN e provvede al rilascio e vidimazione del passaporto: documento individuale d'identificazione che accompagna l'animale in ogni spostamento, contiene i suoi dati anagrafici, il suo codice identificativo che sono presenti anche nel marchio apposto all'orecchio, e, infine la storia dei suoi trasferimenti.



Tutti gli eventi che riguardano la vita dell'animale (nascita, movimentazioni, uscite e ingressi, morte) devono essere notificati dai detentori degli animali alla BDN registrando i dati via Internet. Spetta al servizio veterinario della ASL la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta implementazione dell'anagrafe e di riportare nella Banca Dati Nazionale le eventuali irregolarità.

Il mancato adempimento accertato in sede di ispezione il 12.06.2017 in seguito ad un controllo per risanamento e controllo anagrafe effettuato presso l'allevamento del Sig. Occhipinti va pertanto sanzionato.

Le eccezioni poste avverso il verbale in punto di diritto sono da ritenersi infondate in quanto l'art. 1, comma 3, del D.L. 91/2014 (convertito in legge 11.8.2014, n.°116) riguarda il settore agroalimentare e non rientra nel caso in esame che è disciplinato dal D.P.R. n.° 320/54 che ha introdotto il Regolamento di Polizia Veterinaria, per cui nessun diritto a "rimediare al proprio errore" concedendo delle prescrizioni è stato violato.

L'indicazione del D. Lgs. 106/99 anziché D.L.gs. 196/99 era per un errore di battitura facilmente riscontrabile avendo riguardo alla materia ed in ogni caso non inficia il verbale di contestazione.

L'art. 4 del D.Lgs n.° 58/2004 richiamato negli scritti difensivi non è applicabile al caso in esame riguardando le ipotesi di identificazione e registrazioni bovini.

Nella applicazione della sanzione non può non tenersi conto dell'assenza di precedenti violazioni della medesima specie a carico del Sig. Occhipinti valutabile positivamente nella applicazione della sanzione che può essere contenuta nel minimo editale in applicazione dell'art. 9 lett. b) del regolamento aziendale che così recita: *"Se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità e lo stesso si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito o non risulta aver commesso nei 5 anni precedenti infrazioni della stessa natura (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della Legge n. 689/81), oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, si applica una sanzione pari al minimo editale"*.

Viene concesso altresì il beneficio della rateizzazione della sanzione in 10 rate mensili siccome richiesto in sede di audizione.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti:

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D. Lgs. 5.4. 2006, n.° 190.

VISTO il regolamento (CE) n.° 178/2002

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n.° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n.° 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **OCCHIPINTI ROSARIO**, nato a RAGUSA il 27.08.1971, ivi residente in C/da Cameni (CF: CCH RSR 71M27 H163P), titolare dell'allevamento bovino sito in C/da Cameni, tenere di Ragusa, codice aziendale IT009RG680, il pagamento della somma totale di €. 600,00 (€. 100 X 6 capi bovini) quale sanzione amministrativa in riferimento al Verbale P.V. n.° 6/A/RG/17 del 16.06.2017 – Dipartimento di Prevenzione Arca Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria – Distretto di Modica.

Ingiunge

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 600,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 666,00 (euro seicentosestantasei/00)

da versare:

- quanto ad €. 600,00 (in sei rate da €.100,00) tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. 1"* nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (Verbale n.° P.V. n.° 6A/RG/17 del 16.06.2017 – Dipartimento di Prevenzione)

Veterinaria – Servizio Sanità Animale - Distretto di Ragusa) e della presente ordinanza;

- quanto ad €. 66,00 da pagare tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: "spese istruttorie Verbale P.V. n.° 6A/RG/17 del 16.06.2017 – Dipartimento di Prevenzione";

E' fatto obbligo di esibire l'originale della attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 ovvero in copia tramite PEC: affari_generali@pec.asp.rg.it.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **OCCHIPINTI ROSARIO**, nato a RAGUSA il 27.08.1971, ivi residente in C/da Cameni –

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Veterinario Servizio Sanità Animale dell'ASP di Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. **L'opposizione non interrompe i termini."**

Vista la richiesta di annullamento in autotutela della ordinanza del 12.4.2018, presentata dalla parte tramite l'avv. Valentina Tuminello, sul presupposto che per il caso di specie andava applicato il beneficio della prescrizione degli adempimenti entro un congruo termine sia ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 91/2014 (convertito in legge 11.8.2014, n.° 116) che dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs. N.° 58/2004;

Riesaminata la fattispecie e rilevato che non è applicabile l'art. 1, comma 3, del D.L. 91/2014 riguardante come già detto nella ordinanza n.° 15/2018 in modo specifico il settore agroalimentare e non rientra nel caso in esame che è disciplinato dal D.P.R. n.° 320/54;

Si ritiene, tuttavia, che nel caso di specie dover accogliere la eccezione proposta dalla parte in merito alla applicabilità del beneficio dell'art. 4 del D.Lgs n.° 58/2004, richiamato negli scritti difensivi, che è applicabile al caso in esame riguardando le ipotesi di identificazione e registrazioni bovini.

L'art. 4 citato così recita:

"1. L'autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento delle violazioni di cui al presente decreto le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare che il detentore degli animali rispetti le norme contenute nel presente capo.

2. Qualora si tratti del primo accertamento presso l'azienda di un detentore di animali, l'autorità che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possano essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa



regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini

inferiori previsti da regolamenti comunitari. Se il detentore degli animali ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte".

Vista la nota prot. n.° 1217-44 del 17.4.2018 con la quale il Servizio Veterinario conferma la superiore conclusione ove riferita al primo accertamento presso l'Azienda, come avvenuto per il Sig. Occhipinti, secondo una interpretazione letterale della norma, così da escludere il beneficio ove l'accertamento avvenga in altra azienda, come nel caso della ditta Guardianio coinvolta nel medesimo accertamento;

Accertato quindi che, pur esistendo altri controlli a carico della ricorrente, presso la detta azienda "non risultano registrati altri controlli sfavorevoli" si ritiene che doveva essere applicato il beneficio anzidetti motivo per cui VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D. Lgs. 29 gennaio 2004, n. 58.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n.° 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

per le motivazioni esposte, l'annullamento in autotutela dell'Ordinanza n.° 15/2018 del 6.3.2018 e l'archiviazione del Verbale n.° P.V. n.° 6A/RG/17 del 16.06.2017 – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Servizio Sanità Animale - Distretto di Ragusa.

e dispone che il presente atto sia notificato a:

- al Sig. **OCCHIPINTI ROSARIO**, nato a RAGUSA il 27.08.1971, ivi residente in C/da Cameni –

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Veterinario Servizio Sanità Animale dell'ASP di Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 24.04.2018

*Il Commissario
Dott. Salvatore Lucio Ficarra*

*per il Commissario
il Direttore Amministrativo
Dott. Salvatore Lombardo*

